

4.1 Premessa

In generale e a livello mondiale la normativa tecnica sul fotovoltaico è sviluppata in ambito IEC (International Electrotechnical Commission), in ambito europeo dal CENELEC (European Committee for Electrotechnical Standardization), e in Italia, infine, l'ente competente è il CEI.

A livello nazionale, la produzione di energia da fonte solare fotovoltaica, è disciplinata dalla normativa tecnico/amministrativa dettata di seguito:

- Il Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, numero 387;
- il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19 febbraio 2007, “Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell’articolo 7 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, numero 387” e
- il decreto del Ministro delle attività produttive 28 luglio 2005. “criteri per l’incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare”;
- le delibere dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (nel seguito AEEG o Autorità) n. 89, 281, 33/08 (all.1 CEI 016), atto DCO 5/08 (Testo integrato connessione impianti di produzione);
- la normativa tecnica inerente alla connessione alla rete in Media Tensione (MT) o Alta Tensione (AT) sviluppata dai distributori (Terna, Enel, ecc.) rappresentate dalle DK 5740, DK 5600, DK 5310;
- la normativa locale (regionale e provinciale) inerente allo sviluppo di impianti fotovoltaici industriali autorizzati in base alla c.d. DIA (dichiarazione inizio lavori) o procedura di Autorizzazione Unica ex art. 12 d.lgs. 387/2003.

In linea generale occorre, preventivamente, sottolineare che l’articolo 117 comma 3 della Costituzione dispone che “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia” è una materia di legislazione concorrente tra Stato e Regioni. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. In tal caso, dunque, allo Stato compete la determinazione dei principi fondamentali mentre alle Regioni spetta l’adozione, nel rispetto dei principi statali, della legislazione di dettaglio. Le norme statali di principio possono avere un’influenza differente, nel rispetto dell’autonomia regionale, a seconda di come ciascuna Regione decida di esercitare le proprie funzioni.

4.2 Il procedimento autorizzativo

La normativa statale e regionale relativa alle fonti di energia rinnovabile prende il via **dalla Direttiva 2001/77/CE** sulla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità.

La Direttiva costituisce il primo quadro legislativo per il mercato delle fonti energetiche rinnovabili relative agli stati membri della Comunità Europea, con l'obbligo degli stessi di recepimento della Direttiva entro ottobre 2003.

I principi della Direttiva sono:

- *promuovere in via prioritaria le fonti energetiche rinnovabili,*
- *creare occupazione locale, contribuire alla sicurezza degli approvvigionamenti e permettere di conseguire più rapidamente gli obiettivi di Kyoto*
- *garantire che i costi per la connessione di nuovi produttori di elettricità prodotta da FER siano oggettivi.*

Gli obiettivi della Direttiva sono:

- *ridurre gli ostacoli normativi all'aumento della produzione di energia elettrica da FER;*
- *razionalizzare ed accelerare le procedure a livello amministrativo;*
- *garantire norme oggettive e trasparenti che tengano in considerazione le particolarità delle varie tecnologie;*
- *sviluppare regimi di sostegno.*

Tra i punti salienti si trova la quota indicativa del 25% per l'Italia, poi rettificata al 22%, come obiettivo percentuale, per il 2010, di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili sul consumo totale (art. 3); viene previsto anche che gli stati membri predispongano una procedura autorizzativa semplificata e garantiscano un accesso prioritario dell'elettricità prodotta per gli impianti energetici rinnovabili.

4.2.1 – L'Autorizzazione Unica

Il **Decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.387**, emanato in "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità", rappresenta la prima legislazione organica nazionale per la disciplina dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili e definisce le nuove regole di riferimento per la promozione delle fonti rinnovabili. Con esso:

- ✓ viene istituita l'Autorizzazione Unica (art. 12)
- ✓ vengono definite procedure semplificate attraverso un Procedimento Unico, da svolgersi nell'arco di 180 giorni

In particolare il Decreto è volto a promuovere un maggiore contributo delle fonti energetiche rinnovabili (art. 1) e a perseguire gli obiettivi nazionali indicativi relativi alle quote di produzione energetica da fonti rinnovabili come stabilito in ambito europeo (art. 3).

Gli aspetti principali sono riportati nell'art. 12, "Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative", in cui, al comma 3, si afferma che: *"la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere*

connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o altro soggetto istituzionale delegato dalla regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico – artistico”.

Al comma 4 si specifica che: *“l'autorizzazione di cui al comma 3 e' rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere, in ogni caso, l'obbligo al ripristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto. Il termine massimo per la conclusione del procedimento di cui al presente comma non può comunque essere superiore a centottanta giorni”.*

Altro aspetto saliente si ritrova al comma 1 del medesimo articolo, in cui si definisce che: *“le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti”, pertanto consentono di attivare il procedimento espropriativo di cui al D.P.R. 327/01.*

La legge 99 del 23 Luglio 2009, al comma 4 dell'art.27 introduce la seguente modifica:

“All'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dopo il comma 4 è inserito il seguente: «4-bis. Per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e per impianti fotovoltaici, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento, e comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto».

Inoltre il Decreto Legislativo 387 al comma 7 dell'art.12 dispone che: *“Gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14”*

4.3 La normativa della Regione Abruzzo

Con la **D.G.R. 351/07 e s.m.i.**: “D.Lgs 387/03 concernente "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità", la Regione Abruzzo:

- ha individuato quale Autorità Competente e struttura responsabile del procedimento e dell'adozione del provvedimento finale il Servizio "Politica energetica, Qualità dell'aria, Inquinamento acustico, Elettromagnetico, Rischio ambientale, SINA";
- ha istituito presso l'Autorità Competente lo Sportello Regionale per l'Energia;
- ha approvato l'Allegato A "Criteri ed indirizzi per il rilascio dell'Autorizzazione Unica: art. 12 del D.Lgs 387/03" e l'allegato B "Modulistica di riferimento", con i quali in cui regola il Procedimento Unico.

La domanda deve essere presentata allo Sportello Regionale per l'Energia completa di tutta la documentazione di cui all'allegato B della DGR 351/07 (4 copie cartacee e una informatica)

Entro 30 giorni è convocata la Conferenza dei Servizi alla quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolta nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla L. 241/90.

La conferenza di servizi è la sede di comparazione e coordinamento dei molteplici interessi pubblici coinvolti nel procedimento unico.

Il termine massimo per la conclusione del procedimento non può comunque essere superiore a **180 giorni**.

Nel caso di impianti assoggettati a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) o per i quali bisogna verificarne l'assoggettabilità (VA), lo Sportello Regionale per l'Energia trasmette il progetto allo Sportello Regionale Ambientale per la relativa competenza.

Il procedimento della Autorizzazione Unica si sospende in caso di VIA/VA.

Acquisiti i pareri delle amministrazioni coinvolte nel procedimento, **compreso quello di ambientale**, l'Autorità Competente rilascia l'Autorizzazione Unica che sostituisce ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti e comunque invitate a partecipare ma risultanti assenti alla predetta conferenza.

L'autorizzazione unica costituisce **titolo a costruire ed esercire gli impianti** di produzione di energia elettrica da FER.

Per quanto disposto al comma 7 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03, gli impianti alimentati esclusivamente da fonti rinnovabili, possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici e pertanto non è necessario adottare varianti di destinazione d'uso.

Gli impianti di produzione di energia elettrica, in quanto impianti produttivi, sono compatibili con aree destinate agli insediamenti produttivi, industriali ed artigianali individuati dagli strumenti urbanistici locali.

L'Autorizzazione Unica costituisce, dove occorre, variante allo strumento urbanistico

L'Autorizzazione Unica per la costruzione dell'impianto ha durata triennale salvo richiesta di proroga e comunque l'inizio dei lavori deve essere effettuato entro un anno dal rilascio dell'autorizzazione.

L'Autorizzazione Unica per l'esercizio dell'impianto ha durata quinquennale.

L'Autorizzazione Unica non è richiesta quando la realizzazione di impianti non abbisognano di alcuna autorizzazione, come previsto dal comma 5 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03.

Per gli impianti fotovoltaici che hanno capacità di generazione inferiore a 20kW è necessario richiedere la DIA al Comune interessato. Per tali impianti è comunque obbligo inoltrare alla Regione una relazione tecnico-descrittiva dell'impianto nonché la comunicazione relativa alla data di messa in esercizio.

In caso di esproprio il proponente deve dimostrare di:

- disporre di un capitale sociale in caso di società di capitali o capitale proprio in caso di società di persona, pari al doppio della quota espropriativa stimata;
- fornire informazioni relative alle particelle catastali interessate oltre ad una perizia giurata di stima dei beni dei quali si richiede l'esproprio;
- provvedere alla stipula di una polizza fideiussoria (bancaria o assicurativa) di importo equivalente al valore espropriato;
- effettuare la pubblicazione con le forme e modalità di cui all'art. 11 del D.P.R. 327/01 conseguentemente all'avvio del procedimento effettuato dal servizio competente (ufficio espropri).

Con la D.G.R. n. 760 del 12/08/2008 la Regione Abruzzo ha previsto una procedura di autorizzazione semplificata (**Autorizzazione Unica Generalizzata**) per gli impianti che rispondono ai seguenti requisiti:

- impianti fotovoltaici di potenza non inferiore a 20 KW e non superiore a 200 kW
- installati su elementi di arredo urbano e viario, sulle superfici esterne degli involucri di edifici, di fabbricati e strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione
- anche non integrati ai sensi del D.M. 19/02/2007

Possono essere autorizzati ai sensi dell'art.12 del D. Lgs. 387/2003, in via generale, a condizione che:

- la Ditta sia proprietaria del sito interessato dall'impianto ovvero titolare di altro diritto reale o personale di godimento compatibile;
- la Ditta sia titolare di tutte le autorizzazioni, nulla osta, pareri o altri atti di assenso comunque denominati, eventualmente necessari agli effetti della costruzione e dell'esercizio dell'impianto sulla base della normativa vigente a qualsiasi livello;
- la Ditta trasmetta all'Autorità Competente, all'ARTA e al Comune ove è sito l'impianto, l'autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui ai punti precedenti, da redigere secondo lo schema allegato al provvedimento

4.3.1 La Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale

Secondo quanto riportato nell'Allegato IV del D.Lgs.4/2008 correttivo del Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 152/06), sono obbligati alla verifica di assoggettabilità:

- Gli impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda

Inoltre l'Art. 5 comma 8 D.M. 19/2/2007 "Conto Energia" esclude dalla verifica ambientale:

- gli impianti fotovoltaici parzialmente integrati e con integrazione architettonica
- **gli impianti fotovoltaici di potenza non superiore a 20 kW** ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 504/1995, poiché **sono considerati impianti non industriali** e non pagano le accise.

La legge 99 del 23 Luglio 2009, al comma 43 dell'art.27 introduce la seguente modifica:

"All'allegato IV alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 2, lettera c), dopo le parole: «energia, vapore ed acqua calda» sono aggiunte le seguenti: «con potenza complessiva superiore a 1 MW»;

Quindi sono obbligati alla verifica di assoggettabilità:

- **Gli impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza complessiva superiore a 1MW**

Con la **D.G.R. 119/2002 e s.m.i.** "Criteri ed indirizzi in materia di procedure ambientali. Ulteriori modifiche in esito all'entrata in vigore del D.lgs 16 Gennaio 2008 n. 4 (G.U. n. 24 del 29 Gennaio 2008) approvata con D.G.R. n. 209 del 17 Marzo 2008", la Regione Abruzzo ha istituito lo Sportello regionale per l'ambiente (SRA) che provvede, tra l'altro:

- alla ricezione delle pratiche in materia di VIA, VA, BB.AA. e Valutazione d'incidenza;
- a fornire informazioni sulle procedure e sugli adempimenti necessari in materia ambientale

Il Responsabile dello Sportello regionale per l'ambiente (SRA) è il Dirigente del Servizio Tutela e valorizzazione del paesaggio e valutazioni ambientali.

Il Responsabile dello Sportello provvede alla nomina dei responsabili del procedimento.

L'organo tecnico competente in materia di VIA è il Servizio Tutela e valorizzazione del paesaggio e valutazioni ambientali, della Regione Abruzzo.

4.4 Le normative regionali

Di seguito vengono riportate le diverse disposizioni normative delle singole regioni italiane per dare un quadro esaustivo del regime autorizzativo degli impianti fotovoltaici.

La realizzazione è inoltre condizionata dalle diverse pianificazioni territoriali a livello comunale, provinciale e regionale, il che rende il panorama estremamente frammentato ed eterogeneo.

REGIONE ABRUZZO

legislazione regionale

Dgr 760 del 12-08-2008	<ul style="list-style-type: none">- Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti di energia rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità e s.m.i.' Integrazione
Dgr 351 del 12-04-2007	<ul style="list-style-type: none">- “Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti di energia rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità”
<u>L.R. n. 27 del 09-08-2006</u>	<ul style="list-style-type: none">- Disposizioni in materia ambientale. Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 46 del 30 agosto 2006.

Commenti

Con la Legge Regionale 27/2006 la Regione Abruzzo si è riservata la competenza al rilascio, rinnovo e riesame del regime autorizzativo di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 12 del D. Lgs. 387/2003 per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Con la Delibera 351, successivamente modificata dalla n. 760/2008, sono stati definiti i criteri per il rilascio dei provvedimenti autorizzativi. Nella fattispecie viene introdotta una ulteriore procedura semplificata per gli impianti di potenza non inferiore ai 20 KWp e non superiore ai 200 KWp, installati su elementi di arredo urbano e viario, sulle superfici esterne degli involucri di edifici, di fabbricati e strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione anche non integrati ai sensi del DM 19 Febbraio 2007, si intendono autorizzati ai sensi dell'art. 12 del Decreto 387/2003, in via generale.

L'autorizzazione generalizzata è efficace a decorrere dal trentesimo giorno successivo la consegna della documentazione presso il Servizio regionale Politiche Energetiche.

Va precisato che tale procedura semplificata non è obbligatoria e che resta comunque inteso che ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 387/2003, agli impianti di potenza non superiore ai 20 KW, si applica lo strumento della DIA e che ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. 115/2008, gli interventi di incremento di efficienza energetica attraverso l'uso di impianti fotovoltaici integrati nei tetti non sono soggetti a DIA ma a semplice comunicazione preventiva al Comune.

REGIONE BASILICATA

Legislazione regionale

L.R. n. 31 del 24-12-2008	- Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale (PIEAR)
LR n. 9 del 26-04-2007	- Disposizioni in Materia di Energia
L.R. n. 7 del 08-03-1999	- Riserva alla Regione l'esercizio delle funzioni amministrative riguardanti la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione elettrica da fonti rinnovabili

Commenti

Con la Legge Regionale del 1999 la Regione Basilicata si è riservata l'esercizio delle funzioni amministrative relative alla costruzione ed all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica di potenza inferiore ai 300 MW termici, compreso l'esercizio e la costruzione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

Con l'articolo 5 della Legge Regionale 9/2007, è previsto che gli impianti totalmente o parzialmente integrati, nonché quelli non integrati per una potenza inferiore ad 1 MW, non debbano essere sottoposti a procedura di verifica ai fini della valutazione di impatto ambientale.

Ai sensi della recente LR31/2008 inoltre è stabilito che è consentita l'autorizzazione degli impianti fotovoltaici totalmente o parzialmente integrati per una potenza fino a 500 kW in area agricola, e sino ad 1 MW in quella industriale, la cui produzione è destinata esclusivamente ad usi pubblici.

Ai sensi dell'art. 10 comma 4 della stessa legge il titolo di tali impianti va acquisito attraverso lo strumento della DIA

REGIONE CALABRIA

Legislazione regionale

LR n. 42 del 29/12/2008	- Misure in materia di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili.
LR n. 34 del 12-08-2002	- Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali. Bollettino ufficiale della regione Calabria n. 15 del 16 agosto 2002.
Delibera del Consiglio Regionale n. 315 del 04 marzo 2005	- Piano Energetico Ambientale Regionale Parte III, Cap. 13

Commenti

La Regione Calabria con la Legge Regionale 34/2002 ha attribuito alle Provincie la funzione amministrativa relativa all'autorizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica, compresi gli impianti fotovoltaici.

Successivamente ad una sospensione temporanea dei rilasci delle autorizzazioni conseguenti ad una elevata richiesta di autorizzazioni, e al fine di impedire un uso squilibrato del territorio, attraverso l'approvazione della LR 42/2008, la regione ha individuato i limiti alle potenze autorizzabili per ciascuna fonte rinnovabile al 2009. Per il fotovoltaico tale limite è stato fissato in 400 MW.

E' previsto inoltre che siano soggetti ad autorizzazione unica gli impianti con capacità di generazione superiore a quella individuata dalle soglie, e a DIA quelli al di sotto di dette soglie tra cui gli impianti di potenza inferiore ai 20 kWp o a semplice comunicazione quelli previsti dal comma 3, art. 11 del Dlgs 115/2008.

REGIONE CAMPANIA

Legislazione regionale

Delibera della Giunta Regionale n. 500 del 20-03-2009	<ul style="list-style-type: none">- Nuove linee guida per lo svolgimento del procedimento di autorizzazione unica relativo alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili. Modifiche ed integrazioni alla dgr n.1955/06
LR n. 1 del 30-01-2008	<ul style="list-style-type: none">- Disposizioni per formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania legge finanziaria
Delibera della Giunta Regionale n. 1955 del 30-11-2006	<ul style="list-style-type: none">- Linee guida per lo svolgimento del procedimento unico relativo alla installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile

Commenti

Le nuove Linee guida per lo svolgimento del procedimento unico, delegano alle Province al rilascio dell'autorizzazione unica per la costruzione ed esercizio, ivi inclusi gli interventi di modifica, degli impianti fotovoltaici sino alla potenza di 1 MWp, fatti salvi gli interventi di cui alle lettere b2 e b3 del DM 19 febbraio 2007.

Tale strumento individua inoltre, ai sensi della dall'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, i criteri per il corretto inserimento degli impianti sul territorio.

Viene fatto diniego dell'autorizzazione per le istanze di interventi ricadenti in:

- zone "A" del sistema parchi e riserve regionali
- zone 1 di rilevante interesse dei parchi nazionali
- nelle aree concretamente individuate e destinate, in applicazioni di disposizioni in materia di sostegno al settore agricolo, alla valorizzazione delle produzioni tipiche locali.

REGIONE EMILIA ROMAGNA

Legislazione regionale

LR n. 26 del 23-12-2004	<ul style="list-style-type: none">- Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia. Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 175 del 28 dicembre 2004
Dgr n. 6 del 10-01-2007	<ul style="list-style-type: none">- Piano Energetico Ambientale Regionale

commenti

La Regione Emilia Romagna ha attribuito alle Provincie la competenza amministrativa relativa alle autorizzazioni all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia.

La Giunta Regionale si era impegnata ad emanare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge, uno o più regolamenti volti a disciplinare le procedure di autorizzazione di propria competenza. Ad oggi tali provvedimenti non sono ancora stati emanati.

Resta comunque inteso che ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 387/2003, agli impianti di potenza non superiore ai 20 KW, si applica lo strumento della DIA e che ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. 115/2008, gli interventi di incremento di efficienza energetica attraverso l'uso di impianti fotovoltaici integrati nei tetti non sono soggetti a DIA ma a semplice comunicazione preventiva al Comune.

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

Legislazione regionale

LR n. 5 del 23-02-2007	- Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio
LR n. 24 del 27-11-2006	- Funzioni amministrative riguardanti la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione elettrica da fonti rinnovabili
Delibera della Giunta Regionale n. 1021 del 04-05-2007	- Piano Energetico Ambientale, Cap 5,1.2.5
LR n. 30 del 19-11-2002	- Disposizioni in materia di Energia

Commenti

Attraverso la LR 30/2002 la Regione Friuli Venezia Giulia ha stabilito che le Province siano il soggetto competente al rilascio delle autorizzazioni per l'installazione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile.

Successivamente attraverso la LR 24/2006 vi è stata una ripartizione delle stesse competenze autorizzative tra Comuni e Province. Per impianti al di sotto dei 10 MW la competenza è comunale, per quelli compresi tra i 10 e i 50 MW di competenza provinciale e per quelli di potenza superiore di competenza regionale.

Inoltre per quanto riguarda gli impianti di impianti localizzati in area agricola, la LR n. 5/2007 ha stabilito che essi devono essere individuati nel Piano Operativo Comunale. In mancanza di tale strumento detti interventi non possono essere realizzati in aree classificate come agricole.

REGIONE LAZIO

Legislazione regionale

Dgr. n. 517/2008	<ul style="list-style-type: none">- Linee guida per lo svolgimento del procedimento unico, relativo all'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 ed alla legge regionale 23-11-2006 n. 18
LR. del 23-4-2008	<ul style="list-style-type: none">- Piano Energetico Regionale e relativo piano di azione Cap.2.1
LR n. 26 del 28-12-2007	<ul style="list-style-type: none">- Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2008 (Art. 11, L.r. 20 novembre 2001, n.25)
LR n. 18 del 23-11-2006	<ul style="list-style-type: none">- Delega alle province di funzioni e compiti amministrativi in materia di energia. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche.

Commenti

La Regione Lazio ha attribuito alle Provincie la competenza amministrativa relativa al rilascio delle autorizzazioni ai sensi del D. Lgs. 387/2003.

Per quanto riguarda la realizzazione di impianti fotovoltaici in aree sottoposte a vincolo paesaggistico, è stabilito che fatte salve le prescrizioni del PTPR, sono consentite le opere finalizzate alla produzione di fonti energetiche rinnovabili, previo espletamento della procedura VIA, o, dove previsto Studio di Inserimento Paesistico. Per quanto riguarda gli impianti fotovoltaici a terra, è previsto inoltre un limite relativo alla superficie coperta massima dell'impianto che non può superare il 50% della superficie a disposizione del fondo.

Il Dgr. n. 517/2008 contiene inoltre alcuni criteri di inserimento nel territorio degli impianti fotovoltaici. Tra questi, l'obbligo di una distanza minima tra impianti non inferiore ai 2 Km e l'adozione di soluzioni progettuali che non prevedano l'uso di sostegni in muratura per gli impianti a terra.

REGIONE LIGURIA

Legislazione regionale

LR n. 16 del 06-06-2008

- Disciplina dell'attività edilizia

LR n. 22 del 29-05-2007

- Norme in materia di energia

Commenti

Con la lettera a), comma 1, art. 8 della Legge Regionale n. 22 del 29 Maggio 2007 viene disciplinata l'autorizzazione unica, che diventa di competenza provinciale.

La Regione Liguria con la Legge 16/2008, che disciplina l'attività edilizia, ha sancito che gli interventi relativi all'installazione di pannelli fotovoltaici di sviluppo non superiore ai 20 mq. per autoproduzione familiare, se posizionati su falda del tetto, a terra, o su copertura piana, non sono soggetti a titolo abitativo, e per essi è sufficiente una semplice comunicazione

REGIONE LOMBARDIA

Legislazione regionale

LR n. 18 del 08-08-2006

- Conferimento di funzioni agli enti locali in materia di servizi locali di interesse economico generale. Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 'Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche

Commenti

La Regione Lombardia ha assegnato alle Provincie la competenza amministrativa relativa al rilascio delle autorizzazioni ai sensi del D. Lgs. 387/2003 attraverso la LR n. 18/2006.
Resta comunque inteso che ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 387/2003, agli impianti di potenza non superiore ai 20 KW, si applica lo strumento della DIA e che ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. 115/2008, gli interventi di incremento di efficienza energetica attraverso l'uso di impianti fotovoltaici integrati nei tetti non sono soggetti a DIA ma a semplice comunicazione preventiva al Comune.

REGIONE MARCHE

Legislazione regionale

LR n. 6 del 12-06-2007	<ul style="list-style-type: none">- Disposizioni in materia ambientale e rete natura 2000 (Modifiche ed integrazioni alle LR 14 Aprile 2004, n. 7, 5 Agosto 1992, n. 34, 28 ottobre 1999, n. 28, 23 Febbraio 2005, n. 16 e 17 Maggio 1999, n. 10)
PEAR	<ul style="list-style-type: none">- Piano Energetico Ambientale Regionale (linee di programmazione e di indirizzo della politica energetica regionale): Cap. 4.1.4
DGR 830 del 23-07-2007	<ul style="list-style-type: none">- Attuazione Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR): Indirizzi ambientali e criteri tecnici per le applicazioni del solare termico e fotovoltaico e per lo sviluppo delle filiere bioenergetiche

Commenti

La Regione Marche, attraverso la LR 6/2007 ha delegato le Province con l'articolo 16 della legge, le competenze amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 12 del D. Lgv. 387/2003 per la costruzione e l'esercizio di impianti solari, sia termici che fotovoltaici.
Resta comunque inteso che ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 387/2003, agli impianti di potenza non superiore ai 20 KW, si applica lo strumento della DIA e che ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. 115/2008, gli interventi di incremento di efficienza energetica attraverso l'uso di impianti fotovoltaici integrati nei tetti non sono soggetti a DIA ma a semplice comunicazione preventiva al Comune.

REGIONE MOLISE

Legislazione regionale

LR n. 22 del 07-08-2009	- Nuova disciplina degli insediamenti degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Molise
LR n. 15 del 21-05—2008	- Disciplina degli insediamenti degli impianti eolici e fotovoltaici sul territorio della Regione Molise
dgr n. 1670 del 13-12-2004	- Direttive per lo svolgimento unico per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed alla gestione per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile
LR n. 34 del 29-09-1999	- Norme sulla ripartizione delle funzioni e dei compiti amministrativi tra la Regione e gli Enti locali. Competenze amministrative del settore Energia
PEAR approvato	- Piano Energetico – Ambientale Regionale, Cap. 6.3.2

Commenti

La Regione Molise, dopo essersi riservata la competenza amministrativa del settore Energia, attraverso la LR n. 34 del 29-09-1999, per gli impianti di produzione di energia elettrica al di sotto dei 300MW, ha provveduto a normare le regole per la produzione di energia da fonti rinnovabili al fine di minimizzare l'impatto ambientale degli impianti attraverso la LR n. 15 del 21-05—2008.

Tale provvedimento è stato sospeso, insieme alle Linee guida per lo svolgimento del procedimento unico, successivamente emanate, perché dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale.

Recentemente, nel mese di Agosto 2009, la Regione ha provveduto ad emanare la “Nuova disciplina degli insediamenti degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Molise”.

In esso vengono individuate le come aree non idonee all'installazione di di impianti di produzione elettrica: a) parchi e preparchi o zone contigue e riserve regionali;

b) zona 1 di rilevante interesse dei parchi nazionali istituiti nel territorio della regione;

c) zone di "protezione e conservazione integrale" dei Piani Territoriali Paesistici.

Inoltre le ZPS e le aree IBA sono da intendersi quali aree non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

REGIONE PIEMONTE

Legislazione regionale

dcr n. 351-3642 del 03-02-2004	- Piano Energetico Ambientale Regionale
LR n. 44 del 26-04-2000	- Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59'. Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 18 del 3 maggio 2000.

Commenti

La Regione Piemonte con LR 44/2000 ha attribuito alle Provincie le competenze amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 12 del D. Lgv. 387/2003 per la costruzione e l'esercizio di impianti solari, sia termici che fotovoltaici.

Resta comunque inteso che ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 387/2003, agli impianti di potenza non superiore ai 20 KW, si applica lo strumento della DIA e che ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. 115/2008, gli interventi di incremento di efficienza energetica attraverso l'uso di impianti fotovoltaici integrati nei tetti non sono soggetti a DIA ma a semplice comunicazione preventiva al Comune.

REGIONE PUGLIA

Legislazione regionale

LR n. 31 del 21-10-2008	<ul style="list-style-type: none">- “Norme in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili e per la riduzione di immissioni inquinanti e in materia ambientale”
LR n. 1 del 19-02-2008	<ul style="list-style-type: none">- “Disposizioni integrative e modifiche della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 40
dgr n. 35 del 23-01-2007	<ul style="list-style-type: none">- Procedimento per il rilascio dell’Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 387/2003, e per l’adozione del provvedimento finale di autorizzazione relativa ad impianti alimentati da fonti rinnovabili e delle opere agli stessi connesse, nonché delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio.
LR n. 19 del 30-11-2000	<ul style="list-style-type: none">- Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di energia e risparmio energetico, miniere e risorse geotermiche.

Commenti

Con il Dgr n. 35/2007 è disposto che sono sottoposti a DIA gli impianti di potenza nominale inferiore ai 20 KWp, quelli con una potenza compresa tra i 20 e i 1000 KWp posti su edifici industriali e/o collocati a terra internamente a complessi industriali, e a quelli compresi nella stessa fascia di potenza, realizzati in zone classificate agricole.

Successivamente la LR 1/2008 ha cercato di uniformare le procedure per il rilascio della DIA in tutti i comuni. La LR 31/2008 ha successivamente cercato di salvaguardare le aree di maggior pregio comprese quelle riportate all’art. 2 comma 1 della stessa.

Per gli impianti a terra in zona agricola vi è ad esempio l’obbligo di avere un’area complessiva asservita all’intervento pari almeno al doppio di quella radiante, fermo restando che la parte non occupata dall’impianto deve essere destinata ad attività agricola.

REGIONE SARDEGNA

Legislazione regionale

dgr n. 30/2 del 23-05-2008	<ul style="list-style-type: none">- Linee Guida per l'individuazione degli impatti potenziali degli impianti fotovoltaici e loro corretto inserimento nel territorio
LR n. 9 del 12-06-2006	<ul style="list-style-type: none">- Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di energia
dcr n. 34/13 del 02-08-2006	<ul style="list-style-type: none">- Piano Energetico Ambientale Regionale (PEARS) Cap. XII

Commenti

Le linee guida regionali per l'individuazione degli impatti potenziali degli impianti fotovoltaici della Regione Sardegna sono lo strumento più completo ed articolato che ad oggi esista sul territorio nazionale. In relazione alle numerosissime richieste pervenute, le Linee Guida stabiliscono un principio di idoneità, per tutti gli impianti fotovoltaici in aree agricole, basato sulla "autoproduzione energetica".

Secondo questo principio gli impianti costruiti in aree di pertinenza di imprese agricole, devono essere dimensionati per consumare una percentuale non inferiore al 70% di quella prodotta.

Nel testo vengono indicate le aree deputate ad accogliere gli impianti; tra esse le aree di pertinenza di stabilimenti industriali, aree industriali e artigianali e quelle compromesse da un punto vista ambientale. Tali aree non devono contenere al loro interno aree naturali, o seminaturali, beni paesaggistici, come definiti dal Piano Paesaggistico Regionale, e aree di interesse naturalistico istituzionalmente tutelate, in adiacenza alle perimetrazioni di interesse.

Le Linee Guida contengono inoltre dei Criteri di buona progettazione, di carattere generale, che dovrebbero essere rispettate. Tra queste anche il divieto di plinti di fondazione delle strutture in cls.

REGIONE SICILIA

Legislazione regionale

dgr n. del 03-02-2009	- Linee Guida per l'individuazione degli impatti potenziali degli impianti fotovoltaici e loro corretto inserimento nel territorio
Decreto 17-05-2006	- Criteri relativi ai progetti per la realizzazione di impianti per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del sole.

Commenti

La Regione Sicilia ha conservato per sé le competenze amministrative sia per il rilascio dell'autorizzazione unica per la costruzione e per l'esercizio, che per l'autorizzazione paesaggistica e per la verifica di assoggettabilità e di valutazione di impatto ambientale e per l'autorizzazione delle linee elettriche di connessione.

La delibera della Giunta Regionale del 3 Febbraio 2009 ha apportato alcune modifiche al regime autorizzativo. Tra queste la competenza comunale per: gli impianti fotovoltaici integrati o parzialmente integrati, di potenza sino ad 1 MW; gli impianti fotovoltaici collocati a terra internamente ad aree di sviluppo industriale, di potenza fino a 1 MW con l'obbligo di osservare una distanza minima di almeno 1 Km dall'impianto fotovoltaico più vicino di pari o maggiore potenza; gli impianti fotovoltaici che esercitano lo scambio sul posto aventi potenza fino a 200 KWp.

REGIONE TOSCANA

Legislazione regionale

dgr n. 235 del 31-03-2008	<ul style="list-style-type: none">- “Circolare per una prima applicazione, in ambito regionale, della L. 24/12/2007 n. 244 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2008" in materia di installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili”.
LR n. 39 del 24-02-2005	<ul style="list-style-type: none">- Disposizioni in materia di energia.
10-03-2008	<ul style="list-style-type: none">- Piano di Indirizzo Energetico Regionale Cap. 3.3.2

Commenti

Con la Legge regionale n. 39 la Regione ha attribuito alle provincie le funzioni amministrative relative alle autorizzazioni di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

La dgr n. 235/2008, prevede nello specifico alcune semplificazioni per le installazioni di impianti di potenza compresa tra i 3 kWp e 20 kWp.

Con l'approvazione del PIER, è stabilito che l'installazione di impianti fotovoltaici che occupano grandi quantità di suolo anche in aree agricole, è subordinata alle indicazioni di legge regionali, a quelle fornite dal Piano di Inquadramento Territoriale regionale (PIT), e di quelle comunali. In assenza di tali regolamentazioni ed indicazioni, l'installazione di impianti industriali in aree agricole non è consentita.

REGIONE UMBRIA

Legislazione regionale

dgr n. 561 del 19-05-2008	<ul style="list-style-type: none">- Criteri e modalità per lo svolgimento del procedimento unico di cui all'articolo 12 comma 4 del D.Lgs. 387/2003 in materia di autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili. Attuazione art.5 L.R. 26 marzo 2008, n.5.
LR n. 5 del 26-03-2008	<ul style="list-style-type: none">-

commenti

Con la Legge Regionale 5/2008 la Regione ha delegato alle Provincie la competenza amministrativa per il rilascio dell'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Con la Delibera della Giunta Regionale n. 561/2008 sono stati definiti i criteri e le modalità per lo svolgimento del procedimento unico di cui all'articolo 12 del D. Lgs n. 387/2003. Secondo tali modalità, per gli impianti fotovoltaici di potenza superiore ai 20 KWp, non soggetti a VIA, non sono soggetti a procedimento unico, ma a titolo abitativo presso il comune competente e ciò qualora sia comprovata l'assenza di vincoli di qualsiasi natura.

Resta comunque inteso che ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 387/2003, agli impianti di potenza non superiore ai 20 KW, si applica lo strumento della DIA e che ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. 115/2008, gli interventi di incremento di efficienza energetica attraverso l'uso di impianti fotovoltaici integrati nei tetti non sono soggetti a DIA ma a semplice comunicazione preventiva al Comune.

REGIONE VAL D'AOSTA

Legislazione regionale

LR n. 23 del 14/10/2005

- Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione delle procedure autorizzative per la realizzazione e l'esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, destinati alla produzione di energia o di vettori energetici. Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 45 del 8 novembre 2005.

Commenti

Con la Legge Regionale 23/2005 si precisa che la Regione ha competenza amministrativa per il rilascio dell'autorizzazione unica. La stessa dispone che gli impianti ubicati in zone destinate ad usi agro-silvopastorali dovranno tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno al settore agricolo, con particolare riferimento alla tutela del paesaggio rurale e alla compatibilità degli impianti fotovoltaici con l'esercizio delle attività agricole.

Resta comunque inteso che ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 387/2003, agli impianti di potenza non superiore ai 20 KW, si applica lo strumento della DIA e che ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. 115/2008, gli interventi di incremento di efficienza energetica attraverso l'uso di impianti fotovoltaici integrati nei tetti non sono soggetti a DIA ma a semplice comunicazione preventiva al Comune.

REGIONE VENETO

Legislazione regionale

Dgr n. 2204 del 08-08-2008	<ul style="list-style-type: none">- Procedure autorizzative per impianti di produzione di energia elettrica
LR n. 11 del 13-04-2001	<ul style="list-style-type: none">- Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
In allegato	<ul style="list-style-type: none">- Piano Energetico Ambientale Regionale Parte 3, 5.5.4

Commenti

Con la Delibera della Giunta Regionale n. 2204/2008, la Regione ha ripartito le competenze amministrative tra le diverse strutture regionali e ciò limitatamente ai procedimenti unici. Ha inoltre specificato che l'autorizzazione si applica la DIA o il permesso a costruire secondo quanto previsto dall'art. 3 del DM 19 febbraio 2007 e ove necessario, il rilascio di una duplice autorizzazione a carico della Direzione urbanistica della Regione, oppure per le sole installazioni di rilevanza industriale, quanto previsto dal DPR 447/1998. Resta comunque inteso che ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 387/2003, agli impianti di potenza non superiore ai 20 KW, si applica lo strumento della DIA e che ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. 115/2008, gli interventi di incremento di efficienza energetica attraverso l'uso di impianti fotovoltaici integrati nei tetti non sono soggetti a DIA ma a semplice comunicazione preventiva al Comune.

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

Legislazione regionale

dpp n. 52 del 28-09-2007

- Regolamento di esecuzione alla legge urbanistica provinciale 11 agosto 1997, n. 13, articolo 44-bis comma 3 – impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili

Commenti

Con il Decreto del Presidente della Provincia n. 52/2007, la Provincia ha disposto che nel verde agricolo possono essere autorizzati impianti fotovoltaici salva la valutazione paesaggistica e in materia di tutela dei beni culturali, purché non ostino prevalenti interessi pubblici, a condizione che non vengano superati i 50 mq. Di superficie dei pannelli. Al di sopra di tale dimensione possono essere realizzati soltanto in zone produttive con destinazione particolare.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Legislazione regionale

dgp n. 1529 del 28-07-2006

-

Commenti

Con la Delibera del Presidente della Provincia di Trento n. 1529/2006, si precisano alcune disposizioni per la fissazione dei criteri da osservare per la collocazione degli impianti fotovoltaici nei centri storici.